

# Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 1° marzo 2017, n. 10009 - Amoresano, pres.; Renoldi, est.; Policastro, P.M. (parz. diff.) - P.M., ric. (*Conferma Trib. Busto Arsizio 20 Aprile 2015*)

## **Animali - Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze - Maltrattamento.**

*La contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. è integrata laddove le condizioni di detenzione di animali siano incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze per gli stessi, sia dal punto di vista fisico che psichico (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 17 febbraio 2015, n. 6829, Garnerò, rv. 262.529; Cass. Sez. III 16 settembre 2014, n. 37859, Rainoldi, rv. 260.184.

\*

Cass. Sez. III 13 febbraio 2017, n. 6586 - Amoresano, pres.; Ciriello, est.; Salzano, P.M. (conf.) - T.L., ric. (*Annulla in parte con rinvio App Firenze 2 luglio 2015*)

## **Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti congelati non indicati nel menù di un ristorante.**

*Integra il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio la mancata indicazione nella lista delle vivande, posta sui tavoli di un ristorante, che determinati prodotti sono congelati, in quanto l'esercizio di ristorazione ha l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori: infatti, detta lista, consegnata agli avventori, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti dei clienti e manifesta l'intenzione del ristoratore di offrire i prodotti ivi indicati (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 27 giugno 2005, n. 24190, Bala, rv. 231.946, in *Riv. pen.*, 2006, 7-8, 851.

\*

Cass. Sez. III 8 febbraio 2017, n. 5751 - Ramacci, pres.; Graziosi, est.; Tocci, P.M. (parz. diff.) - Cometa, ric. (*Dichiara inammissibile G.U.P. Taranto 17 novembre 2015*)

## **Acque - Reflui provenienti da officina meccanica - Acque reflue industriali.**

*Rientrano nella nozione di acque reflue industriali tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive. È d'altronde del tutto ovvio che le acque reflue provenienti da un'area di lavoro come quella che è una officina meccanica assimilano la natura industriale della attività che su tale area si esercita, per cui non possono non rientrare nella categoria delle acque reflue industriali (1).*

(1) In termini: Cass. Sez. III 23 gennaio 2015, n. 3199, Verbicaro, rv. 262.205, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 5, 323.

\*

Cass. Sez. III 7 febbraio 2017, n. 5617 - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Tocci, P.M. (diff.) - Schito, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Lecce 8 febbraio 2016*)

## **Caccia e pesca - Caccia - Tabellazione oasi regionali.**

*La tabellazione, ancorché imposta per le oasi regionali dalla legge statale n. 157 del 1992, art. 10, comma 9, non rappresenta un elemento costitutivo del reato di esercizio illecito della caccia nelle stesse, in assenza del quale esso per le aree protette regionali non sarebbe configurabile, ma serve soltanto a rendere opponibile ai terzi il divieto, avendo il legislatore ritenuto insufficiente la pubblicazione sul bollettino regionale. Pertanto, in presenza di una tabellazione regolare, la conoscenza del divieto si presume ed il trasgressore, salvo casi eccezionali, non ne può invocare a propria disculpa l'ignoranza. La stessa mancanza di tabellazione o la sua inadeguatezza, peraltro, non determinano automaticamente l'esclusione del reato o la non punibilità del reo, ma pongono a carico dell'accusa l'onere di dimostrare che, nonostante ciò, il trasgressore aveva la consapevolezza del divieto (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III, 26 aprile 2016, n. 17102, Puglia, rv. 266.638; Cass. Sez. III 23 settembre 2013, n. 39112, Tarquinio, rv. 257.525; Cass. Sez. III 13 marzo 2012, n. 9576, Falco, rv. 252.249.

\*

Cass. Sez. III 7 febbraio 2017, n. 5611 - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Botta ed a., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Alessandria 24 marzo 2015*)

## **Sanità pubblica - Rifiuti - Illecita gestione quale reato istantaneo.**

*Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 29 febbraio 2016, n. 8193, Revello, rv. 266.305.

\*

Cass. Sez. III 3 febbraio 2017 n. 5239 - Ramacci, pres.; Andreatza, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Buja, ric. (*Annula con rinvio Trib. Vicenza 4 novembre 2015*)

## **Acque - Definizione di scarico.**

*Secondo la definizione di scarico offerta dall'art. 74, comma 1, lett. ff), del d.lgs. n. 152 del 2006, è tale «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore», ivi rientrando acque superficiali, suolo e sottosuolo. Né possono assumere rilievo in ordine alla nozione in oggetto considerazioni attinenti alla accidentalità dello scarico, influenti, invece, sotto altro e diverso profilo, o alla sua episodicità, non venendo, evidentemente, sol per questo, alterata la fisionomia in sé della condotta e la sua rispondenza, quanto allo scarico posto in essere, alla nozione di legge (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 27 novembre 2015, n. 47038, Branca, rv. 265.554.

\*

Cass. Sez. III 3 febbraio 2017, n. 5235 - Grillo, pres. ed est. - Lo Verde, ric. (*Conferma App. Palermo 29 gennaio 2015*)

## **Animali - Somministrazione ad opera dell'uomo di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche - Maltrattamento.**

*La somministrazione, non sotto diretto controllo medico, di sostanza medicamentosa con il malcelato fine di lenire il dolore ma, in realtà, con il proposito di consentire ad un cavallo afflitto da patologie muscolari di partecipare ugualmente ad una gara alla quale, in presenza di dolore, non avrebbe potuto partecipare integra una ipotesi di maltrattamento, perché non garantisce il benessere dell'animale; né una apparente e temporanea situazione di benessere vale ad escludere la configurabilità del reato, in quanto il concetto di benessere evoca il concetto di qualità della vita del singolo animale come da esso percepita e presuppone che l'animale goda buona salute. In altri termini, il benessere animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l'animale in quanto essere senziente goda di un benessere psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali. Ne consegue che la somministrazione ad opera dell'uomo di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche non può rientrare nel concetto di garanzia del benessere animale anche perché in realtà tale azione intende perseguire ben altra finalità. Senza dire che la somministrazione di farmaci antidolorifici al cavallo in vista della sua partecipazione ad una gara espone comunque l'animale, proprio perché non clinicamente guarito ed in buona salute ab origine a situazioni di stress (assolutamente comuni nelle competizioni sportive) e rischi ulteriori che possano pregiudicarne in modo ancor più significativo il suo stato psico-fisico (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 29 settembre 2016, n. 40648, Dall'Olio, rv. 267.653.

\*

Cass. Sez. III 23 gennaio 2017, n. 3395 - Amoresano, pres.; Di Nicola, est.; Policastro, P.M. (conf.) - Tripoli, ric. (*Conferma App. Palermo 22 maggio 2015*)

## **Caccia e pesca - Pesca - Distinzione tra uccellazione e generica cattura di uccelli.**

*La distinzione tra uccellazione e generica cattura di uccelli non risiede nell'uccisione degli uccelli, ma nell'impiego di qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 12 marzo 1997, n. 2423, Carlesso, rv. 207.635, in questa Riv., 1999, 238.

\*

Cass. Sez. III 24 gennaio 2107, n. 3394 - Amoresano, pres.; Di Nicola, est.; Policastro, P.M. (conf.) - A.T. e F.P.C., ric. (*Conferma App. Palermo 30 aprile 2015*)

## **Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vendita - Data di scadenza alterata - Responsabilità anche del dipendente che abbia eseguito l'ordine di modificare la scadenza.**

*È da ritenere colpevole non solo la responsabile di un supermercato, ma anche il dipendente che abbia materialmente modificato la data di scadenza dei prodotti. Nonostante l'ordine impartitogli, l'uomo avrebbe potuto rifiutarsi e denunciare l'accaduto (1).*

(1) In riferimento alle conseguenze della messa in vendita di prodotti riportanti una data di scadenza sostituita con altra posteriore, vedi: Cass. Sez. III 25 novembre 2010, n. 41758, Mistroni, rv. 248.703, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, 1-2, 431.

\*

Cass. Sez. III 24 gennaio 2017, n. 3393 - Amoresano, pres.; Di Nicola, est.; Policastro, P.M. (parz. diff.) - Barbato, ric. (*Conferma Trib. Trieste 20 ottobre 2014*)

#### **Animali - Nozione di esemplare.**

*L'«esemplare», oggetto di tutela penale, non è soltanto qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 (e successive modificazioni ed integrazioni), ma anche qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta, o da qualsiasi altra circostanza, risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 15 giugno 2011, n. 23972, Sylla, rv. 250.486.

\*

Cass. Sez. III 20 gennaio 2017, n. 2996 - Andreatza, pres.; Aceto, est.; Mazzotta, P.M. (conf.) - Niemen, ric. (*Conferma Trib. Cuneo 12 marzo 2017*)

#### **Sanità Pubblica - Rifiuti - Raccolta di rifiuti non pericolosi costituiti da rottami ferrosi - Gestione di rifiuti - Buona fede.**

*Deve escludersi che si possano lecitamente effettuare senza autorizzazione trasporti di rifiuti in perfetta buona fede, sol perché così aveva sostenuto una circolare della Provincia e due sentenze di merito. Onde evitare che ciascun consociato si faccia misura dell'ambito di applicabilità della legge penale, è necessario che il dubbio sul precetto si trasformi in granitica certezza della liceità del proprio agire tale da escludere ogni benché minimo margine di dubbio. In presenza anche solo di un minimo dubbio, l'azione resta il frutto di un'opzione interiore ben precisa che tiene in conto la possibilità della natura antidoverosa dell'azione stessa (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. Un. 18 luglio 1994, n. 8154, Calzetta, rv. 197.885, in *Foro it.*, 1995, II, 154, nota di BELFIORE.

\*

Cass. Sez. III 20 gennaio 2017, n. 2985 - Grillo, pres. ed est.; Canevelli, P.M. (diff.) - Lenzo, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Messina 18 dicembre 2013*)

#### **Acque - Reflui derivanti dalla molitura delle olive.**

*Integra la contravvenzione di cui all'art. 137, d.lgs. n. 152/06 lo scarico senza autorizzazione sul terreno e poi in un corso d'acqua dei reflui derivanti dalla molitura delle olive in base al combinato disposto degli artt. 124, comma 10 e 137 del d.lgs. n. 152/06, tenuto conto della natura di attività industriale connessa ai frantoi oleari in quanto destinati alla produzione di beni (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 23 marzo 2015 n. 12023, Fusaro, rv. 262.863, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 10, 597.

\*

Cass. Sez. III 18 gennaio 2017, n. 2240 - Amoroso, pres.; Renoldi, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Ucci, ric. (*Conferma Trib. Lanciano 30 luglio 2016*)

#### **Ambiente - Aria - Molestie olfattive prodotte da impianto munito di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.**

*Anche nel caso in cui un impianto sia munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in caso di produzione di «molestie olfattive» il reato di getto pericoloso di cose è, comunque, configurabile, non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori. Ne consegue che non può riconoscersi automatica valenza scriminante alla produzione di emissioni odorigene pur realizzata nell'ambito dell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa, ancorché regolarmente autorizzata. Né può condividersi l'assunto difensivo secondo cui l'unicità e la coerenza dell'ordinamento non potrebbero consentire che da un lato sia permesso e, dall'altro, sia punito uno stesso identico comportamento, atteso*

*che l'attività autorizzata potrebbe essere in ogni caso realizzata con modalità tali da garantire, grazie all'adozione di puntuali accorgimenti tecnici, il mancato prodursi di emissioni moleste o fastidiose (1).*

(1) In senso conforme: Cass. pen., Sez. III, 14 settembre 2015, n. 36905, Maroni, rv. 265188; Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 2475, Alghisi, rv. 238447.

\*

Cass. Sez. III 17 gennaio 2017, n. 1947 - Fiale, pres.; Gentili, est. - Cardella, ric. (Annulla con rinvio Trib. Lucca 22 settembre 2015)

#### **Ambiente - Inosservanza delle prescrizioni dell'AIA.**

*In materia di reati ambientali - a seguito delle modifiche apportate all'art. 29 quattordicesimo del d.lgs. n. 152 del 2006, dal d.lgs. n. 46 del 2014 - la condotta di chi, essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), non ne osserva le prescrizioni, è depenalizzata e costituisce illecito amministrativo, solo quando attiene a violazioni diverse da quelle previste dai commi 3 e 4 della medesima disposizione. Vi è, tuttavia, da osservare che la disposizione che si assume violata, ben potendo in tale senso essere definita norma penale in bianco, contiene un precetto, cioè osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), il cui concreto contenuto può essere ricavato esclusivamente attraverso il riferimento a detta AIA (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 11 aprile 2016, n. 14741, Gavioli, rv. 266.397, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 6, 445.

\*

Cass. Sez. III 12 gennaio 2017, n. 1296 - Rosi, pres.; Socci, est. - S.A., ric. (Conferma App. Milano 11 maggio 2015)

#### **Acque - Acque reflue industriali - Campionamento del refluo industriale finalizzato ad accertare il superamento dei limiti tabellari - Scarico proveniente dal ciclo lavorativo.**

*Il campionamento del refluo industriale, finalizzato ad accertare il superamento dei limiti tabellari, deve essere eseguito, in caso di confluenza tra acque di processo e acque di diluizione, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo e non sullo scarico finale. Pertanto, l'indicazione circa il punto di prelievo contenuta nell'autorizzazione amministrativa non è vincolante per gli accertatori (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 17 giugno 2011, n. 24426, Bruni, rv. 250.610.

\*

Cass. Sez. III 10 gennaio 2017, n. 798 - Ramacci, pres.; Andreatza, est.; Mazzotta, P.M. (conf.) - Broglio, ric. (Annulla senza rinvio Trib. Lucca 11 aprile 2014)

#### **Ambiente - Aria - Emissioni di gas, vapori o fumo - Emissioni di creolina.**

*Tra le emissioni di gas, vapori o fumo atte ad offendere o imbrattare o molestare persone rientrano tutte le sostanze volatili che, come la creolina, emanano odori provocanti disturbo, disagio o fastidio alle persone. Non risultando stabiliti dei limiti di legge oltre i quali l'uso di tale sostanza (autorizzato, a quanto sembra, sia pure in un secondo tempo dalla stessa amministrazione comunale), non potesse andare, il criterio da impiegare per giudicare della liceità o meno della stessa è quello della «stretta» e non della «normale» tollerabilità.*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 26 maggio 2005, n. 19898, Pandolfini, rv. 231.651, in *Riv. pen.*, 2006, 6, 750.

\*

Cass. Sez. III 22 dicembre 2016, n. 54523 - Rosi, pres.; Gai, est.; Mazzotta, P.M. (diff.) - Marinelli, ric. Conferma Trib. Napoli 18 febbraio 2016)

#### **Sanità pubblica - Rifiuti - Posizione del gestore della discarica.**

*Alla luce della normativa di settore la nozione di gestore è necessariamente collegato alla articolata nozione di discarica che si collega, a sua volta, alle varie fasi fenomenologiche della stessa (conferimento, gestione, fase post-operativa) sì da rimanere in capo al soggetto anche nella fase post-operativa e fino al termine della gestione stessa, ovvero fino alla procedura di chiusura con la comunicazione del provvedimento di approvazione. Il «gestore» rimane tale fino al termine della vita della discarica, che coincide con il provvedimento di chiusura in seguito agli adempimenti previsti dalla legge (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 6 novembre 2014, n. 45931, Cifaldi, rv. 260.873.

\*

Cass. Sez. III 22 dicembre 2016, n. 54504 - Rosi, pres.; Riccardi, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - La Rosa, ric. (*Conferma App. Palermo 8 maggio 2015*)

**Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto in area soggetta a disciplina emergenziale.**

*La dichiarazione dello stato di emergenza non ha efficacia delimitativa delle condotte penalmente rilevanti ai sensi della fattispecie incriminatrice, anche in ragione della natura di fonte normativa secondaria, insuscettibile di assumere autonoma potestà normativa in materia penale, assumendo, bensì, il carattere di presupposto normativo per l'applicabilità delle fattispecie delittuose previste dall'art. 6, legge n. 210/2008. In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 6, d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in l. 30 dicembre 2008, n. 210) è applicabile nella parte di territorio nazionale in cui vi è stata la dichiarazione dello stato di emergenza, che costituisce, quindi, il presupposto di fatto integrante il precetto penale (1).*

(1) In senso conforme: Cass. Sez. III 17 settembre 2013, n. 38044, Messina, rv. 256.290.